



COMUNE DI NOVARA
- ASSESSORATO AGLI AFFARI LEGALI -

RISPOSTA A INTERROGAZIONE NR. 366 - PD

- 1) Nota prot. 0051412 P-4.17.1.16.3 del 13/09/17, Dipartimento della Funzione Pubblica: accertamento dello svolgimento da parte del dipendente Francesco Di Piero, in costanza di rapporto di lavoro subordinato, di attività di lavoro autonomo dal 10/01/2011 al 01/07/2013 e ripresa dell'attività dal 16/01/2014.
- 2) Provvedimento Disciplinare Prot. 91321 del 27/12/2017 del servizio personale: irrogazione al dipendente della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per 30 giorni.
- 3) Determinazione Dirigenziale del Servizio Personale n. 115/18: applicazione al dipendente della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per giorni 30 dal 01/06/2018 al 30/06/2018, in virtù dell'accertamento a cura della Guardia di Finanza dei compensi indebitamente percepiti nella misura di € 68.701,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria *ex lege* e conseguente accertamento dell'entrata quale sanzione *ex co. 7* dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
- 4) Nota Prot. 16993 del 19/02/2018: comunicazione al soggetto interessato della sanzione disciplinare applicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 5) Deliberazione di Giunta Comunale n. 311/18: autorizzazione al Sindaco *pro tempore* del Comune di Novara a promuovere azione legale nei confronti del dipendente per il recupero dei compensi indebitamente percepiti e non corrisposti all'ente.
- 6) Avviso di mora prot. 74154/18.
- 7) **Ricorso avanti il Giudice Ordinario per il conseguimento di titolo esecutivo nei confronti del dipendente e successiva azione di espropriazione (1.10.2018).**
- 8) Ordinanza del G.O. del 19/10/18: il Giudice Ordinario ha rigettato il ricorso, ritenendo che la proposta domanda involgesse questioni da trattarsi nel contraddittorio delle parti (ndr non così altri Giudici di merito che hanno emesso provvedimenti monitori in casi analoghi).
- 8) **Esposto prot. 104025 del 26 novembre 2018 alla Procura Regionale di Torino a firma del Sindaco e del Dirigente del Servizio Personale:** attivazione del giudizio di responsabilità nei confronti del dipendente, volto alla condanna al versamento nelle casse comunali dei compensi indebitamente percepiti.

9) Ricorso avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, notificato dal dipendente al Comune in data 14 novembre 2018 per la dichiarazione di nullità, illegittimità od efficacia del provvedimento disciplinare sopra richiamato, con fissazione dell'udienza in data 2 aprile 2019.

§§§

Preme sottolineare come la tematica della giurisdizione, contabile o del giudice ordinario, in materia di percezione indebita di compensi, è stata oggetto di acceso dibattito in giurisprudenza.

Il comma 7 bis, art. 53, d.lgs. 165/01, introdotto dalla L.190/12, entrato in vigore il 28 novembre 2012, ha disposto: *"l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti"*.

Quanto alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore del citato comma, le Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanze n.19072/16, 5789/18, 1415/18) hanno ritenuto che trattandosi di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato fosse configurabile la giurisdizione del Giudice Ordinario, come meglio specificato nella nota prot. 93762/2018 già a Sue mani.

Al contrario, **la giurisdizione contabile è stata recentemente confermata anche per le ipotesi antecedenti all'entrata in vigore del comma 7 bis**, dalla pronuncia della Corte dei Conti, seconda sezione Centrale d'Appello, n.613 del 23 ottobre 2018, secondo la quale *"la violazione da parte del dipendente dell'obbligo di versamento conseguente alla mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, tanto nel regime normativo precedente l'entrata in vigore del comma 7 bis dell'art. 53 citato, introdotto dalla L.190/12, che in quello successivo, non rappresenta una mera sanzione ex lege, ma costituisce ipotesi di responsabilità erariale, come espressamente recita il comma 7 bis citato..."*.

Sulla scorta della pronuncia della sezione centrale della Corte dei Conti, anche la Corte, sezione Lombardia, con sentenza n.216 del 31 ottobre 2018 ha confermato la propria giurisdizione, evidenziando in merito al comma 7 bis citato, che la norma si limita a confermare un orientamento della giurisprudenza e trattasi, pertanto "di norma non innovativa ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo".

La Corte dei Conti è stata pertanto adita in virtù dell'orientamento giurisprudenziale riportato.

Premesso quanto evidenziato:

1. Quanto al recupero della somma vi sono tempi tecnici derivanti dall'azione giudiziaria anche se il **pubblico ministero contabile può esperire** ex artt. 73 e segg. del D. L.vo 174 del 26 agosto 2016 azioni a tutela delle ragioni del credito erariale e al momento non è stata fissata udienza;
2. È necessario acquisire l'intera somma dovuta (oltre a spese e interessi) perché non vi è stato alcun versamento: con raccomandata prot. 74154/18 l'Ente poneva in mora il soggetto debitore e a tale avviso seguiva corrispondenza avente ad oggetto il tentativo extragiudiziale di procedere al recupero del dovuto tramite piano di rientro assistito da idonea garanzia ma, stante la mancata

produzione nei termini da parte del soggetto debitore di quanto richiesto, le trattative non avevano seguito.

Novara 17.1.2019

L'Assessore agli Affari Legali
Mario Paganini



INTRODUZIONE

PREMESSA

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI